

zione amministrativa — non potevano intendersi riaperti i termini per bandire nuovi corsi di specializzazione;

questa situazione, oltre ad essere penalizzante nei confronti del personale docente che intende conseguire in tempo utile il titolo di specializzazione, si porrebbe in contrasto con le attuali esigenze del mondo della scuola dove il fabbisogno di insegnanti di sostegno è in costante crescita, come del resto risulta da uno studio recentemente elaborato dall'Osservatorio per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap;

la mancata attivazione dei corsi di specializzazione per il sostegno determinerebbe inoltre il rischio di dover ampiamente utilizzare personale non specializzato con il grave pericolo della declassazione professionale del sostegno —:

quali immediate iniziative intenda intraprendere al fine di risolvere definitivamente la questione e se non ritiene opportuno attivare già sin da subito i corsi per insegnanti di sostegno — sia per la scuola materna ed elementare che per la scuola secondaria — almeno fino a quando non vi sarà disponibilità di personale docente specializzato ai sensi della legge n. 341 del 1990. (4-01273)

GARAGNANI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante l'anomalo utilizzo di propaganda politica, avvalorato dall'utilizzo di testi scolastici faziosi, da parte di determinati insegnanti delle scuole di tutta Italia per verificare i limiti della « indispensabile » libertà di insegnamento del docente che nei casi succitati è sconfinata nel condizionamento e nella strumentalizzazione dell'allievo; non può non suscitare preoccupazione quanto ad esempio costantemente avviene in alcuni licei ed istituti superiori ove si trae lo spunto da argomenti quotidiani per denigrare pesantemente il Presidente del Consiglio e la sua azione di Governo o per

sposare faziosamente la « causa talebana » contro gli Usa, per non parlare di quanto avvenuto nella recente campagna elettorale, ove si è arrivati ad affiggere sulle porte delle classi volantini contro la Casa delle Libertà e ci si è espressi pesantemente a favore « dell'Ulivo »;

trattasi di un argomento particolarmente delicato che riguarda la libertà di insegnamento e di apprendimento in tutti i suoi aspetti così come garantito dalla Costituzione; d'altra parte, non si può rimanere insensibili di fronte alle segnalazioni che gli giungono da varie scuole di tutta Italia, ma è necessario intervenire, dal momento che in molti casi si è di fronte non ad una ricerca autonoma del modo di insegnare, ma allo stravolgimento dell'educazione dei giovani studenti;

se è vero che con i processi culturali in corso e le ampie autonomie concesse alle regioni ed alle istituzioni scolastiche periferiche, queste debbono trovare al loro interno la possibilità di garantire una vera formazione pluralista rispettosa di tutte le idee, è altrettanto vero che di fronte a minoranze faziose e settarie, dimentiche del loro compito di educatori occorre vigilare per garantire il rispetto assoluto dei valori di tolleranza e pluralismo —:

se non intenda adottare una iniziativa ben definita sull'argomento in questione affinché il diritto alla libera espressione delle proprie opinioni politiche non degeneri nella « strumentalizzazione faziosa di fatti e vicende » soprattutto da parte di chi ricopre il delicato ruolo di educatore. (4-01279)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta scritta:

MOLINARI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

i patronati hanno sollevato il problema del calcolo della pensione di rever-

sibilità nel caso in cui la pensione diretta liquidata al dante causa abbia decorrenza anteriore al 1° gennaio 1995;

il problema che si pone è quello di stabilire se la misura della indennità integrativa speciale debba essere determinata sulla base della disciplina introdotta dalla legge n. 335 del 1995 ovvero di quella dettata dalla legge n. 724 del 1994 che prevede il mantenimento dell'indennità integrativa speciale come assegno accessorio alla pensione;

all'articolo 15 comma 3 della legge n. 724 del 1994 ha previsto per gli iscritti alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria che la pensione spettante deve essere determinata sulla base di tutti gli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa quella speciale;

con il comma 15 del citato articolo si è inoltre stabilito che l'indennità integrativa speciale potesse essere corrisposta come assegno accessorio solo sui trattamenti di pensione dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 ed alle pensioni di reversibilità ad esse riferite;

su queste ultime la norma ha agito fino alla entrata in vigore della legge di riforma;

ai sensi dell'articolo 1 comma 41 della legge n. 335 del 1995 è stata estesa a tutti i regimi previdenziali esclusivi e sostitutivi la disciplina del trattamento pensionistico spettante ai superstiti dei lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria;

il Ministero del Tesoro e l'Inpdap hanno precisato che le pensioni ai superstiti qualunque sia la data di decorrenza della pensione del dante causa vanno liquidate in base ai requisiti ed alle misure previste dalla normativa dell'assicurazione generale obbligatoria e che ai fini della liquidazione di detti trattamenti va preso in considerazione l'ammontare complessivo del trattamento pensionistico in pagamento cioè pensione ed indennità integrativa speciale;

sull'argomento sono intervenute due diverse sentenze della Corte dei conti di cui

la prima volta ad escludere per la perduranza della disciplina di cui all'articolo 15 comma 5 della legge n. 724 del 1994 per i trattamenti, diretti e di reversibilità, aventi decorrenza successiva alla entrata in vigore della nuova disciplina di cui alla legge 335 del 1995, la seconda, invece, ammette la perduranza alla condizione che il trattamento diretto abbia avuto decorrenza ante 1° gennaio 1994, ancorché quello di reversibilità sia successivo all'entrata in vigore della nuova disciplina;

il contrasto giurisprudenziale determina incertezza e confusione negli aventi diritto —:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare affinché questa incertezza di natura giurisprudenziale possa essere superata con l'estensione di quanto previsto all'articolo 15 comma 5 della legge n. 724 del 1994 anche nei confronti delle pensioni di reversibilità derivanti da trattamenti di pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 al fine di evitare che per queste possa essere considerata accessorio mentre per le altre possa cumularsi con la pensione base.

(4-01268)

* * *

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Interrogazione a risposta in Commissione:

OLIVIERI. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

sono stati presentati al consiglio d'amministrazione del Consorzio Melinda i risultati del monitoraggio degli scopazzi e i dati sono veramente preoccupanti, in quanto la diffusione del fenomeno non solo non risparmia nessuna zona della famosa Val di Non ma è in progressione;

drammatica è soprattutto la situazione delle renetta del Canada: il 47 per cento delle piante da portainnesti presentano i chiari sintomi della malattia, mentre per altre varietà di mele il monitoraggio ha evidenziato un peggioramento che